

SIAD

Sindacato Autonomo Dipendenti

Via Catania, 73 - 90141 Palermo
www.siadsicilia.it

SIAD/Udirs

Dirigenti Regione Sicilia

Tel. 0916261091 - Fax 091346717
sindacato@siadsicilia.it

I RICORSI AVVERSO LA LEGGE FINANZIARIA 9/2015 DA PRESENTARE TRAMITE IL SIAD

Tutti i Dipendenti e Dirigenti della Regione siciliana possono **partecipare ai ricorsi, promossi dal SIAD, patrocinati dall'Avv. Massimiliano Marinelli, Professore ordinario, titolare della Cattedra di Diritto del Lavoro e titolare della cattedra della Previdenza sociale, della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo**, avverso al legge finanziaria della Regione siciliana n. 9/2015, che ha fortemente penalizzato tutti noi, con la modifica del sistema pensionistico per il personale del cosiddetto "contratto 1" e con la trasformazione della vacanza contrattuale erogata, nei contratti giuridico economici 2006/2009 per la dirigenza e 2008/2009 per il comparto.

In sintesi che cosa vi proponiamo di impugnare:

ART. 49, C. 24 - Trasformazione vacanza contrattuale in rinnovo dei contratti 2006/2009 per Comparto e Dirigenza.

Anche con riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno u.s., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, è indispensabile chiedere al Giudice ordinario di dichiarare inapplicabile solo ai ricorrenti, l'art. 49, c. 24 della L.R. 7.5.2015, n. 9. In particolare sarà chiesto al Giudice adito di ordinare alla Regione siciliana l'applicazione, per i rinnovi contrattuali, delle stesse percentuali (4,8% + 3,2%) di aumenti erogati in tutti e ribadiamo tutti i comparti di contrattazione del pubblico impiego d'Italia e /o di ordinare il pagamento degli stessi importi materialmente attribuiti ai colleghi ministeriali di pari grado/posizione, anche con riferimento alle tabelle di equiparazione emanate.

A tale ricorso possono partecipare anche i Dipendenti e Dirigenti già collocati in pensione con effetto dal 2009.

ART. 51 - Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale.

Tale articolo, determina la trasformazione del calcolo della pensione, per tutto il personale del cosiddetto "contratto 1" cui è applicato il sistema misto retributivo/contributivo (ex Lr. 2/62 e/o Lr. 21/2003), con effetto retroattivo sin dalla data di assunzione, con il sistema previsto per gli impiegati civili dello Stato, cioè il sistema retributivo è calcolato: con la media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni e non con l'ultima retribuzione; con una aliquota percentuale pari al 2% per anno retributivo e non più del 3,33% per i primi 15 anni e del 2,50% per gli anni successivi; sino al 31 dicembre 1995 e non più sino al 31.12.2003; all'importo così rideterminato in peius dovrà essere sommata la parte calcolata con il sistema contributivo e, il totale, non potrà superare comunque l'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni.

Com'è palesemente rilevabile tale previsione viola il principio del pro rata, conseguentemente anche in questo caso, attese le innumerevoli decisioni adottate sull'argomento dalla Corte Costituzionale che ha riconfermato anche recentemente tale principio e/o dalla Corte di Cassazione, occorre chiedere al Giudice di dichiarare inapplicabile ai ricorrenti anche l'intero art. 51 della L.R. 7.5.2015, n. 9.

L'art. 51, va impugnato a prescindere dal fatto che si vada o meno in pensione con l'art. 52, entro il 2020, anche per scongiurare in caso di cambiamenti di rotta, cioè di sospensione dei procedimenti di pensionamento anticipati, di rimanere due volte fregati.

ART. 52 - Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza

Tale articolo, in deroga a quello precedente, prevede per coloro che chiederanno di andare in pensione con i requisiti pre-Fonero, (contratto 1) che al calcolo della pensione effettuato con i criteri previsti dalla L.R. 21/2003, sia applicata una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'85% per coloro che maturano i requisiti dall'1.1.2017 al 31.12.2020".

Com'è evidente, anche questa previsione viola il principio del pro rata e va pertanto chiesto al Giudice di dichiarare l'inapplicabilità ai ricorrenti, a maggior chiarimento si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non si possono, in prossimità della maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione i criteri di calcolo delle quote già maturate, come nel nostro caso, inoltre si evidenzia che la decurtazione opera anche sulla parte contributiva versata dal 1 gennaio 2014, con evidente violazione del sistema.

ART. 49, C. 18 - Decurtazione retribuzione parte variabile della Dirigenza a seguito di assenza per malattie.

Si precisa che, per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione per le malattie, la parte variabile della retribuzione della Dirigenza non può essere soggetta a decurtazione. Essa, infatti, costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente ed è corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva, pertanto, non può essere assimilata ad un'indennità giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attività svolta risulti valutabile a tal fine. Anche in tale ultimo caso è fondata e non pretestuosa una richiesta al Giudice di dichiarazione d'inapplicabilità della previsione ai soli ricorrenti.

A chiarimento dei ricorsi proposti dal SIAD, si deve evidenziare che un'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità anche parziale dell'art. 49, 51, 52, pur determinando l'abrogazione degli stessi per tutti, non produce effetti concreti se non ai soli ricorrenti, atteso il divieto vigente di estensione degli effetti del giudicato.

Esempio lampante di tale assunto è quello relativo alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato la norma che aveva imposto il blocco della perequazione delle pensioni. Infatti, vero è che la norma è stata abrogata per tutti, ma la perequazione è stata erogata per intero ai soli ricorrenti. Infatti, il Governo in virtù del citato principio, ha stabilito che i pensionati non ricorrenti, pur avendo un diritto pieno, potevano avere solo un importo una tantum pari ad 1/10 circa di quanto spettante. Costringendo questi ultimi, se non si riterranno soddisfatti e vorranno ricevere ciò che l'abrogazione ha determinato (riconoscimento pieno del diritto ed arretrati), a presentare un ricorso personale contro il provvedimento del Governo.

La Segreteria Generale

Angelo Lo Curto



Vincenzo Bustinto